

STATUTO

Sezione I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Dirigenti Aziende Industriali - Friuli Venezia Giulia. L'Associazione è denominata "FEDERMANAGER FVG" (nel seguito brevemente chiamata Associazione) e, oltre a svolgere le funzioni di Unione Regionale, aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FEDERMANAGER), alle condizioni previste nello Statuto della Federazione stessa, e, tramite questa, alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Trieste. Essa ha durata illimitata, è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione partitica.

Scopo dell'Associazione è di rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali ed individuali della categoria dei Dirigenti di Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, nonché dei Quadri di elevata professionalità di cui all'art. 4.

Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro. Non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo.

Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva.

Sezione II - ASSOCIATI

Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, con le modalità stabilite dall'art. 5, tutti coloro che, in Aziende Industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie, rivestano od abbiano rivestito qualifica di Dirigente di Azienda o di Quadro ai sensi dell'art. 2095 c.c.

Per quest'ultima categoria saranno iscrिवibili i Quadri ai quali si applichi un Contratto Collettivo sottoscritto da FEDERMANAGER. In mancanza di tale circostanza saranno iscrिवibili i Quadri Apicali ovvero coloro che:

- a) ricoprono nell'Azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del proprio settore, della cui organizzazione siano responsabili e possano essere loro conferiti speciali poteri di rappresentanza;
- b) siano dotati di elevate competenze e capacità tecnico professionali acquisite a seguito di specifici percorsi di istruzione e formazione o di una significativa esperienza professionale.

In caso di perdita della qualifica, l'Associato è tenuto ad informare l'Associazione. Egli può chiedere di rimanere iscritto all'Associazione, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza alla stessa. Tale richiesta sarà esaminata con le modalità dell'art 5.

I coniugi superstiti possono richiedere l'iscrizione all'Associazione, al solo scopo di usufruire dei servizi di assistenza e consulenza.

Art. 5 - Tutti i dirigenti e i quadri apicali che fanno richiesta di iscrizione sono ammessi purché in possesso dei requisiti richiesti da FEDERMANAGER.

Sia l'ammissione sia il rigetto sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Contro il rigetto l'aspirante Associato può ricorrere e chiedere d'essere ascoltato, entro un mese dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri che delibererà in forma inappellabile entro un ulteriore mese.

Il rifiuto all'iscrizione di un candidato deve essere espressamente motivato sia da parte del Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Tutti gli Associati hanno uguali diritti e possono essere eletti a tutte le cariche dell'Associazione, con gli eventuali limiti stabiliti dai successivi articoli.

Art. 7 - Gli Associati hanno l'obbligo di comunicare all'Associazione le variazioni di domicilio e di posizione lavorativa. Coloro che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere rimborsi dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, contributi straordinari per l'attuazione di scopi determinati, ferma restando la facoltà dell'Associato dissenziente di presentare le dimissioni.

Art. 9 - La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo dell'Associato di osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento nonché tutte le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Gli associati aderiscono, sottoscrivendolo all'atto dell'iscrizione, al Codice Etico Valoriale emanato da FEDERMANAGER, assumendo così l'impegno a rispettarlo in ogni sua parte.

Eventuali inadempienze saranno deferite al Collegio dei Probiviri.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali.

Art. 10 - L'iscrizione vale sino alla fine dell'anno solare e si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dall'Associato formale atto di dimissioni, da far pervenire entro il 30 settembre dell'anno di validità dell'iscrizione.

L'Associato dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso nel momento in cui sono presentate le dimissioni.

Art. 11 – La qualità di Associato si perde solamente:

- a) per dimissioni;
- b) per radiazione, dovuta a:
 - morosità
 - comportamenti contrari alle finalità associative.

La radiazione, motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso tale delibera l'Associato può ricorrere e chiedere d'essere ascoltato al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione della stessa. Le determinazioni motivate del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e comunicate entro un ulteriore mese.

Sezione III - ORGANI E STRUTTURE DI BASE

Art. 12 - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati ;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i due Vice Presidenti, di cui uno vicario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente e i due Vice Presidenti devono appartenere a tre Circoscrizioni diverse. Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono gratuite.

Art.13 - Le strutture di base dell'Associazione sono:

- a) l'universalità degli Associati, che interviene mediante la partecipazione all'Assemblea;
- b) le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- c) le Circoscrizioni territoriali, secondo le norme stabilite nel Regolamento.

Altre strutture possono essere costituite dal Consiglio Direttivo.

Sezione IV – ASSEMBLEA

Art. 14 - L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è costituita dagli Associati regolarmente iscritti, in regola con il pagamento del contributo associativo al 31 dicembre dell'anno precedente, purché non siano soggetti a provvedimenti di cui all'art. 11.

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato, il quale può essere portatore al massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e dei rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, quando è presente o rappresentato almeno 1/5 degli iscritti, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti validi, espressi in Assemblea o a mezzo referendum, secondo le modalità di cui all'art. 3, Sezione E del Regolamento, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza anche di questo, dall'altro Vice-Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea.

Funge da Segretario dell'Assemblea l'Associato allo scopo designato da chi la presiede.

Per completare l'Ufficio di Presidenza l'Assemblea elegge tra gli intervenuti due scrutatori che coadiuvano il Segretario nelle operazioni di votazione palese ed in quelle di controllo.

Le operazioni di controllo sul diritto di intervento all'Assemblea e sul numero e regolarità delle deleghe sono disposte dal Presidente.

Le modalità di convocazione, di svolgimento dei lavori e di votazione sono disposte dal Regolamento.

Art. 15 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) dare le direttive generali per l'attività della Associazione;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- d) ratificare eventuali adesioni dell'Associazione ad altri Enti che perseguano i medesimi fini;
- e) deliberare su modifiche al Regolamento;
- f) eleggere propri delegati ove previsto dalle norme statutarie della Federazione;
- g) deliberare su ogni argomento ad essa proposto dagli altri Organi dell'Associazione.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a1) deliberare su modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, ovvero formalmente richieste da almeno un decimo degli Associati;
- b1) deliberare sulla fusione con altre Associazioni e sullo scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Art. 16 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il primo semestre di ciascun anno.

L'Assemblea Straordinaria deve riunirsi nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 15.

Sezione V - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei componenti è pari a dieci membri più uno ogni duecento iscritti con il limite massimo di venti.

La determinazione del numero dei membri è riferita al numero degli Associati iscritti al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui sono indette le elezioni.

Nel Consiglio Direttivo i dirigenti in servizio devono essere almeno la metà dei membri (fatto salvo il caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente), mentre i dirigenti in pensione devono essere almeno quattro.

Fatti salvi:

- a) le modalità di composizione del Consiglio Direttivo indicate nei capoversi precedenti;
- b) la sussistenza di un numero sufficiente di candidati per ogni Circoscrizione;

le Circoscrizioni sono rappresentate con un numero di Consiglieri attribuito in funzione del numero di iscritti della Circoscrizione stessa, con un minimo di uno. I resti derivanti dalla ripartizione percentuale dei Consiglieri comporteranno l'attribuzione alle Circoscrizioni di ulteriori Consiglieri sino a concorrenza degli eventuali posti disponibili.

Nelle Circoscrizioni aventi diritto ad un solo Consigliere, questo potrà essere sia in servizio che in pensione; nelle Circoscrizioni aventi diritto a due o più Consiglieri, dovranno essere presenti almeno un dirigente in servizio ed almeno un dirigente in pensione.

A far parte del Consiglio possono essere ammessi due Dirigenti della stessa Azienda o dello stesso Gruppo soltanto se in essi vi siano almeno venti Dirigenti iscritti all'Associazione; ne saranno ammessi tre qualora il numero di iscritti sia superiore a cento.

Al fine di garantire la rappresentanza dei Quadri Apicali, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene integrato da un rappresentante dei Quadri in servizio ogni cento iscritti, con il minimo di uno e fino ad un massimo di sei, ed in ogni caso non superiore al 30% della componente dirigenziale.

Le procedure per l'elezione, la formazione ed il funzionamento del Consiglio Direttivo sono fissate dal Regolamento.

In caso di eventuali vacanze nel corso del triennio il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, attingendo in primo luogo tra i non eletti nella categoria vacante ove possibile nella stessa Circoscrizione purché continuino a sussistere i requisiti di appartenenza; in caso di carenza, il Consiglio procede per cooptazione.

Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere a indire nuove elezioni entro 120 giorni.

Il nuovo Consiglio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo che, in linea con le direttive dell'Assemblea e gli indirizzi della Federazione, stabilisce la politica e le strategie dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di vicario; le votazioni potranno avvenire a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta di cui trattasi;
- b) nominare i rappresentanti negli Organi statutari della Confederazione, della Federazione ed Enti collaterali;
- c) stabilire la struttura territoriale e organizzativa dell'Associazione;
- d) nominare:
 - un Tesoriere, i cui compiti sono stabiliti dall'art. 23;
 - un Segretario Generale, i cui compiti sono stabiliti dal Regolamento;
- e) deliberare l'ammissione o la radiazione degli Associati;
- f) definire:
 - numero, funzioni ed emolumenti dei dipendenti;
 - numero, funzioni ed emolumenti dei collaboratori;
- g) deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria;
- h) approvare la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea annuale;
- i) stabilire la misura, i criteri e le modalità per il versamento dei contributi associativi;
- l) proporre all'Assemblea Straordinaria modifiche allo Statuto dell'Associazione ed all'Assemblea Ordinaria modifiche al Regolamento;
- m) nominare la Commissione Elettorale, con le modalità ed i compiti previsti dal Regolamento.

Art. 19 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. In assenza di entrambi, presiede l'altro Vice-Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede al momento della votazione.

Sezione VI - COMITATO ESECUTIVO

Art. 20 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato Esecutivo dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Le procedure per il funzionamento del Comitato Esecutivo sono fissate dal Regolamento.

Art. 21 - Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- b) proporre al Consiglio Direttivo:
 - i programmi di attività dell'Associazione;
 - i nominativi degli Associati da designare negli Organi della Confederazione, della Federazione ed Enti collaterali;
 - l'ammissione o la radiazione degli Associati;
- c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo può adottare in casi di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima successiva adunanza.

SEZIONE VII - PRESIDENZA

Art. 22 - Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente vicario ha la rappresentanza legale dell'Associazione. La firma del Vice Presidente vicario fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e sovrintende al funzionamento degli uffici. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo, assumendo provvedimenti da sottoporre, per la ratifica, allo stesso Organo nella sua prima successiva adunanza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario. Il Presidente ed i due Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nella sua prima adunanza, nomina, fra gli Associati, il Tesoriere. Il Tesoriere ha compiti di iniziativa e controllo sulla gestione economica e finanziaria. A supporto del Comitato Esecutivo per ciascun anno solare compila il bilancio consuntivo dell'anno precedente e provvede a predisporre il bilancio preventivo dell'anno successivo.

SEZIONE VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi appartenenti, ove possibile, a Circoscrizioni diverse e due supplenti, eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. In caso d'impedimento nell'esercizio della carica di un membro effettivo, gli subentra il supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti ove possibile nella propria Circoscrizione. Le procedure per l'elezione, la formazione e le eventuali sostituzioni dei membri nonché i criteri di funzionamento del Collegio sono fissati dal Regolamento. I Revisori dei Conti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora la maggioranza dei componenti il Collegio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 120 giorni. Il nuovo Collegio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria, certificandone la correttezza contabile e la coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Associazione; esamina il bilancio consuntivo, predisponendo apposita relazione accompagnatoria.

SEZIONE IX - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi appartenenti, ove possibile, a Circoscrizioni diverse e due supplenti eletti dall'Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo. I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri, appena costituito, assume le facoltà e le funzioni attribuitegli dal presente Statuto subentrando al Collegio uscente. In caso di impedimento nell'esercizio della carica di un membro effettivo, gli subentra il supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti ove possibile nella propria Circoscrizione. Le procedure per l'elezione, la formazione e le eventuali sostituzioni dei membri nonché i criteri di funzionamento del Collegio sono fissati dal Regolamento. I Probiviri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Qualora la maggioranza dei componenti il Collegio presenti contestualmente le dimissioni, o venga meno per qualsiasi altra causa, si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 120 giorni. Il nuovo Collegio resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato degli altri Organi.

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri, oltre alle facoltà attribuitegli da altre norme del presente Statuto e del Regolamento, ha le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto, dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle accertate irregolarità;
- b) verifica la legittimità delle decisioni e delle deliberazioni assunte dagli altri Organi dell'Associazione;
- c) regola i conflitti di competenza tra Organi dell'Associazione e dirime le controversie sorte nell'ambito degli organi collegiali;
- d) esprime, qualora richiesto, il parere per le modifiche al presente Statuto;

e) esamina istanze o ricorsi di Associati, convocandoli, se richiesto, per ascoltare le motivazioni del ricorso, esercitando la funzione di arbitro amichevole compositore. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, scritte e motivate, sono inappellabili.

SEZIONE X - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 28 - Il patrimonio dell'Associazione si forma mediante le eccedenze positive dei bilanci d'esercizio annuali e con l'accettazione di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Il patrimonio dell'Associazione può diminuire per risultanze negative dei bilanci d'esercizio annuali e per la perdita o decremento di valore delle immobilizzazioni tecniche.

Art. 29 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario, come previsto dal codice civile, e predispone gli atti relativi al voto da sottoporre all'Assemblea. I bilanci e le annesse relazioni devono essere tenuti a disposizione degli Associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

SEZIONE XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria. E' richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione. La votazione in seconda convocazione deve essere fatta per referendum, entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni dalla prima.

Se neppure in seconda convocazione si ottenesse la maggioranza qualificata prescritta, il Consiglio Direttivo, richiesti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere lo scioglimento giudiziale dell'Associazione.

La delibera di scioglimento deve prevedere le modalità di liquidazione del patrimonio dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 31 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni di fatto, allo Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FEDERMANAGER), nonché al Regolamento associativo.

Testo approvato nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 03.10.2015

REGOLAMENTO

SEZIONE A - CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI – COSTITUZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Le Circoscrizioni corrispondono attualmente alle quattro province della Regione Friuli - Venezia Giulia. Eventuali modifiche potranno essere stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati possono scegliere la circoscrizione di appartenenza. Qualora non esercitino l'opzione saranno attribuiti alla Circoscrizione in cui si colloca la loro residenza. I dirigenti residenti fuori Regione, con sede di lavoro in Regione, saranno attribuiti alla Circoscrizione in cui si colloca la sede di lavoro. Le Circoscrizioni hanno la funzione di facilitare i rapporti degli Associati con l'Associazione e di curare lo svolgimento delle attività associative nell'ambito del proprio territorio. Per ciascuna Circoscrizione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più referenti proposti dai propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Sono compiti dei Referenti delle Circoscrizioni:

- a) curare la gestione delle sedi circoscrizionali;
- b) mantenere i contatti con gli Associati, fornendo l'informativa in ordine all'attività associativa;
- c) dare una prima assistenza in campo sindacale, previdenziale ed assistenziale, predisponendo i successivi approfondimenti quando necessario;
- d) promuovere iniziative a livello locale atte a migliorare la visibilità dell'Associazione ed acquisire nuovi Associati.

SEZIONE B - GRUPPO PENSIONATI – COSTITUZIONE, SCOPI E FUNZIONAMENTO

Art. 1 – Presso ciascuna Circoscrizione può essere costituito un Gruppo Pensionati.

Art. 2 - Ogni Gruppo sceglie al suo interno un coordinatore per programmare le attività.

Art. 3 - Scopi dei Gruppi Pensionati sono:

- discutere e portare avanti le istanze precipue dei pensionati;
- sviluppare attività associative-culturali nell'interesse di tutti gli associati;
- elaborare studi su argomenti di interesse della dirigenza nel contesto associativo-economico territoriale; coordinandosi in materia sia con il Segretario Generale che con i Referenti.

Art. 4 - Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della scelta dei Coordinatori dei Gruppi e del Coordinatore regionale eletto dai rispettivi Coordinatori.

I Coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha designati.

SEZIONE C - GRUPPO GIOVANI DIRIGENTI – COSTITUZIONE, SCOPI E FUNZIONAMENTO.

Art. 1 - Presso ciascuna Circoscrizione può essere costituito un Gruppo Giovani Dirigenti. Possono aderire a tale gruppo i dirigenti di età inferiore a 43 anni.

Art. 2 - Ogni Gruppo sceglie al suo interno un Coordinatore per programmare le attività.

Art. 3 - Scopi dei Gruppi giovani dirigenti sono:

- discutere e portare avanti le istanze precipue dei giovani dirigenti;
- sviluppare attività associative-culturali nell'interesse di tutti gli associati;
- elaborare studi su argomenti di interesse della dirigenza nel contesto associativo-economico; coordinandosi in materia sia con il Segretario Generale che con i Referenti.

Art. 4 - Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della scelta dei Coordinatori dei Gruppi e nomina il Coordinatore regionale. I Coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha designati.

SEZIONE D – COMMISSIONE ELETTORALE – COMPITI, NORME E PROCEDURE -

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale composta da 5 Associati appartenenti ove possibile alle diverse Circoscrizioni.

Non possono farne parte i membri del Consiglio Direttivo, i Proviviri, i Revisori dei Conti ed i candidati a qualsiasi carica.

La Commissione Elettorale elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario e provvede a tutte le operazioni elettorali osservando la normativa specificata negli articoli che seguono.

Art. 2 - Per la raccolta delle candidature per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti, per il Collegio dei Proviviri, si procede come segue:

- a) Con apposita comunicazione ai Associati da inviarsi almeno 60 giorni prima della data delle votazioni:
 - è data notizia della costituzione della Commissione Elettorale;
 - è indicata la data delle votazioni, con invito agli interessati a candidarsi per l'elezione nei diversi organi statutari non oltre i 30 giorni antecedenti la stessa.
- b) La candidatura, che può essere presentata per uno solo degli Organi statutari, è individuale e libera e deve essere proposta per iscritto su apposito modulo allegato alla comunicazione di cui al punto a).

Le candidature vanno depositate presso la sede dell'Associazione, la quale darà immediata comunicazione alle Circoscrizioni di appartenenza di ogni singolo candidato.

Sarà cura della stessa sede trasmettere tutte le candidature alla Commissione Elettorale.

Art. 3 - Per ciascuno degli Organi statutari da eleggere sarà composta una lista dei rispettivi candidati in ordine alfabetico, suddivisa per Circoscrizione, che sarà pubblicata 10 giorni prima della data delle votazioni. Ogni lista indicherà per ciascun candidato:

- la data di nascita;
- se in servizio o pensionato;
- la Circoscrizione territoriale;
- l'Azienda di appartenenza;
- le eventuali cariche ricoperte in atto ed in passato nell'Associazione;
- le eventuali funzioni espletate nell'Associazione.

Alle liste verrà data diffusione mediante l'affissione agli Albi della Sede dell'Associazione e delle sedi circoscrizionali, nonché nei locali nei quali si svolgerà l'Assemblea elettorale. Le liste stesse saranno inviate o consegnate agli Associati che ne faranno richiesta.

Art. 4 - La scheda elettorale comprenderà appositi "rettangoli grafici", uno per ogni Circoscrizione, con l'elenco delle candidature valide per il Consiglio Direttivo, in ordine alfabetico, partendo da una lettera estratta a sorte. Analogamente la posizione dei suddetti rettangoli grafici sarà definita in ordine alfabetico, partendo dalla lettera già estratta a sorte per l'elenco dei candidati. Le candidature conterranno l'indicazione della qualifica (in servizio o in pensione).

A parte sarà redatto l'elenco dei candidati appartenenti alla categoria quadri apicali con indicazione della circoscrizione di appartenenza.

I candidati per gli altri organi avranno indicata la circoscrizione di appartenenza.

In caso di omonimia sarà cura della Commissione Elettorale indicare elementi certi di individuazione.

Art. 5 - Lo scrutinio delle schede avrà la seguente procedura:

- a) per ciascun Organo sarà compilato un elenco degli Associati votati in ordine decrescente di voti;
- b) in caso di parità di voti sarà elencato per primo il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione.

Art. 6 - La proclamazione degli eletti avrà la seguente procedura:

- a) Verrà esaminato per primo l'elenco relativo ai candidati per il Collegio dei Proviviri.
 - a1) Saranno proclamati membri effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi in graduatoria.
 - a2) Il Collegio sarà proclamabile qualora risultino eletti almeno quattro membri; in caso contrario, l'elezione sarà nulla e i membri del Collegio uscente resteranno in carica fino al successivo turno elettorale.
- b) Verrà quindi preso in esame l'elenco dei candidati proclamabili per il Consiglio Direttivo.

Sarà accertato nell'ordine:

 - b1) che il numero dei dirigenti in servizio non sia inferiore alla metà dei membri e che i dirigenti in pensione siano almeno quattro;
 - b2) che il numero dei Consiglieri eletti per Circoscrizione sia conforme a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto;
 - b3) che non vi siano più di due candidati proclamabili per ciascuna Azienda o ciascun Gruppo con almeno 20 dirigenti iscritti;

b4) che alle Aziende o Gruppi aventi più di 100 dirigenti iscritti non appartengano più di 3 candidati proclamabili.

A questo punto la Commissione Elettorale proclamerà i candidati eletti in ordine decrescente di voti ottenuti. A parità di voti sarà eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione ininterrotta all'Associazione. Qualora nella proclamazione degli eletti non fossero soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti b1) e b2) il Consiglio, temporaneamente incompleto, provvederà alla propria integrazione mediante cooptazione. Per la validità delle votazioni dovranno risultare eletti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio; in difetto, il Consiglio uscente resterà in carica fino al successivo turno elettorale.

c) La Commissione Elettorale procederà infine alla proclamazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

c1) Saranno proclamati membri effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi in graduatoria.

c2) Il Collegio sarà proclamabile qualora risultino eletti almeno i tre membri effettivi; in caso contrario, l'elezione sarà nulla e il Collegio uscente resterà in carica fino al successivo turno elettorale.

Art. 7 - Nei casi in cui non sia possibile proclamare uno o più Organi dell'Associazione, la Commissione Elettorale procede a indire elezioni suppletive entro 120 giorni dalla data dell'ultimo verbale di improclamabilità dell'organo che non è stato eletto.

Art. 8 - Di tutte le operazioni della Commissione Elettorale sarà redatto apposito verbale.

SEZIONE E - ASSEMBLEA

Art. 1 – Oltre a quanto previsto dall'art.16 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria deve riunirsi anche nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) a richiesta presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) a formale richiesta presentata da almeno un decimo degli Associati.

Nei casi b) e c) l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta qualora abbia luogo su iniziativa di un decimo degli Associati. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prorogare di 30 giorni tale termine per poter espletare i controlli di competenza.

Art. 2 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente con comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione; la comunicazione deve essere spedita agli Associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di modifiche allo Statuto, la comunicazione dovrà contenere il testo delle variazioni proposte.

Art. 3 - La votazione formale è fatta per alzata di mano, ma lo scrutinio segreto può essere disposto in ogni caso dal Presidente dell'Assemblea o su approvazione di almeno il 30% degli Associati presenti immediatamente prima della votazione.

Le votazioni per l'elezione alle cariche dell'Associazione sono sempre effettuate a scrutinio segreto. In questo caso ciascun Associato potrà esprimere un numero di preferenze non superiore al 40% intero dei candidati dirigenti da eleggere. Il voto attribuito ad un candidato per Organi diversi da quello da lui prescelto all'atto della candidatura è nullo.

Il numero delle preferenze da assegnare ai candidati quadri apicali è pari al numero da eleggere degli stessi.

Art. 4 - La votazione per referendum può essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria o dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie presentate dal Consiglio Direttivo possono essere votate per referendum solo dopo essere state discusse in Assemblea.

Nel caso di votazione per referendum la comunicazione deve essere fatta con lettera recante le schede di votazione e contenente:

- la precisazione che trattasi di votazione per referendum;
- l'indicazione dell'ordine del giorno con l'illustrazione degli argomenti posti in votazione;
- l'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo di scrutinio delle schede.

La chiusura delle votazioni per referendum non può essere fissata prima di venti giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire al luogo stabilito entro il termine fissato.

La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti tranne il caso di modifiche statutarie, per il quale è necessaria la risposta di almeno un quinto degli iscritti e salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Le procedure per le operazioni relative al referendum sono disposte dalla Commissione Elettorale con specifiche norme idonee a garantire l'autenticità e la segretezza delle votazioni.

Lo scrutinio è eseguito nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli Associati.

SEZIONE F - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti. La convocazione avviene mediante comunicazione da inviarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione. Nella stessa vanno specificati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'incarico di redigere il verbale verrà affidato dal Presidente al Segretario, ove sussista, o ad uno dei presenti. Decade dal mandato il Consigliere che non partecipi a 4 riunioni consecutive, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo.

Saranno invitati al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Consigliere Nazionale effettivo e quello supplente, i Referenti di Circoscrizione (responsabili di sede), i Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore Regionale della CIDA FVG, i Coordinatori regionali dei Gruppi Giovani Dirigenti e dei Dirigenti in pensione e chiunque ritenuto utile dal Comitato Esecutivo in funzione di temi specifici da trattare.

SEZIONE G - COMITATO ESECUTIVO

Art. 1 - Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese. Per le convocazioni, le delibere e le votazioni del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo; tuttavia in caso di urgenza, la convocazione può essere anche telefonica. L'incarico di redigere il verbale verrà affidato dal Presidente al Segretario, ove sussista, o ad uno dei presenti.

Copia delle convocazioni del Comitato Esecutivo, complete dell'odg (salvo i casi di convocazione urgente telefonica), saranno inviate per conoscenza, in via telematica, ad ogni componente il Consiglio Direttivo.

Copia dei verbali delle sedute del Comitato Esecutivo sarà messa a disposizione del Consiglio Direttivo.

SEZIONE H - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1 - In caso di modifiche statutarie, il Collegio dei Probiviri, se interpellato, dovrà esprimere il proprio motivato parere entro 20 giorni dalla richiesta di esame. Qualora il parere sia difforme, i proponenti le modifiche avranno ulteriori 15 giorni per presentare eventuali rettifiche, che il Collegio esaminerà esprimendosi in via definitiva entro 10 giorni. Nel caso di rigetto, l'Assemblea Straordinaria deciderà in via preliminare circa la convalida o la cassazione della motivazione di rigetto. L'eventuale convalida fa decadere la proposta di modifica.

SEZIONE I - SEGRETARIO GENERALE

Art. 1 - Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, può nominare un Segretario Generale, determinando ammontare e modalità dei suoi compensi. Può inoltre procedere alla sua revoca, determinandone anche in questo caso le modalità.

Il Segretario può essere un Associato, ma non può far parte di alcun organo dell'Associazione, ad eccezione dell'Assemblea degli Associati.

Opera alle dirette dipendenze del Presidente con delega per tutti gli aspetti gestionali interni all'Associazione.

Partecipa, senza titolo al voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redigendone, se richiesto, apposito verbale.

Testo approvato nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 03.10.2015